

## TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 26 marzo 2014 — CP/Parlamento**

**(Causa F-8/13) <sup>(1)</sup>**

**(Funzione pubblica — Funzionario — Capo unità — Periodo di prova — Mancata conferma nelle funzioni di capo unità — Riassegnazione in funzioni non direttive — Norme interne del Parlamento)**

(2014/C 142/75)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: CP (rappresentanti: avv.ti L. Levi e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e V. Montebello-Demogeot, agenti)

### Oggetto

La domanda di annullare la decisione di non confermare il ricorrente nelle sue funzioni di capo unità e di trasferirlo presso la Direzione generale delle politiche interne

### Dispositivo

- 1) La decisione del 23 marzo 2012 con cui il Parlamento europeo non ha confermato CP nelle funzioni di capo unità e lo ha trasferito, unitamente al suo impiego, presso la Direzione generale «Politiche interne dell'Unione» è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese di CP.

---

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 13/04/2013, pag. 39.

---

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014 — Walton/Commissione**

**(Causa F-32/13) <sup>(1)</sup>**

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Indennità una tantum — Dimissioni constatate con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee — Determinazione della data delle dimissioni — Autorità di cosa giudicata — Decisioni dell'APN divenute definitive in assenza di ricorso contenzioso — Inosservanza del previo procedimento amministrativo — Irricevibilità manifesta)**

(2014/C 142/76)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: avv. F. Moyses)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e A.-C. Simon, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullare il rigetto della domanda diretta all'ottenimento del rimborso del saldo non pagato che la Commissione avrebbe dovuto versare al ricorrente a titolo di indennità una tantum